

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ciascun paese esportatore per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

(4) Per il periodo di consegna che va dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009 è opportuno dare agli operatori un periodo sufficiente per organizzare gli scambi. Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1° luglio 2009, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo n. 3 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (protocollo ACP) e dell'accordo India.

(5) I contratti commerciali tra gli importatori comunitari e i paesi ACP e l'India sono connessi ai periodi di consegna. Per rispettare la tempistica delle consegne, è opportuno che le domande di titoli di importazione per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 non possano essere presentate anteriormente al 4 maggio 2009, a meno che non si dimostri che il paese esportatore ha soddisfatto il proprio obbligo di consegna relativo al periodo 2008/2009, determinato dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione ⁽⁶⁾.

(2) Con la decisione 2007/626/CE ⁽³⁾ il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, l'accordo con l'India sullo zucchero di canna (di seguito «accordo India») ⁽⁴⁾ con effetto dal 1° ottobre 2009. Con la decisione 2007/627/CE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, il protocollo ACP con effetto dal 1° ottobre 2009. Il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 durerà pertanto solo tre mesi.

(6) A norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero a ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall'accordo India. Per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1° ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori hanno accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.

(3) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 26.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato. I quantitativi sono fissati per paese esportatore con riferimento ai prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna che ha inizio il 1° luglio 2009.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 950/2006, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il 4 maggio 2009. Tuttavia, se il limite stabilito dal regolamento (CE) n. 403/2008 per il periodo di consegna 2008/2009 è stato raggiunto per un paese esportatore, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia per tale

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

paese il lunedì successivo alla comunicazione di cui dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 da parte della Commissione agli Stati membri.

Articolo 3

Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi consegna del periodo che ha inizio il 1° luglio 2009 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾ possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell'IVA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1° luglio 2009
Barbados	8 024,35
Belize	11 670,03
Congo	2 546,53
Figi	41 337,08
Guyana	41 282,85
India	2 500,00
Costa d'Avorio	2 546,53
Giamaica	30 558,58
Kenia	1 250,00
Madagascar	2 690,00
Malawi	5 206,10
Maurizio	122 757,63
Mozambico	1 500,00
Saint Kitts e Nevis	0,00
Suriname	0,00
Swaziland	29 461,13
Tanzania	2 546,53
Trinidad e Tobago	10 937,75
Uganda	0,00
Zambia	1 803,75
Zimbabwe	7 556,20
Totale	326 175,04